

Regolamento recante l'individuazione delle categorie di documenti amministrativi formati dalla Camera di Commercio di Pavia, o comunque rientranti nella sua disponibilità, sottratti al diritto di accesso.

(Approvato con delib. della Giunta n. 101 del 17 luglio 2007, ratif. dal Consiglio con delib. n. 8 del 16.10.2007, e success. modif. approvate con delibera del Consiglio n. 5 del 10.11.2008)

Art. 1 - Principi generali

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pavia (di seguito denominata Camera di Commercio) orienta la propria azione al perseguimento di obiettivi di trasparenza, efficacia, efficienza e qualità dei servizi e delle prestazioni erogate, garantendo la partecipazione della collettività all'azione amministrativa.

A tale scopo la Camera di Commercio promuove e garantisce l'esercizio del diritto di accesso alla documentazione amministrativa detenuta dai propri uffici, in conformità al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche.

La Camera di Commercio adotta tutte le misure organizzative necessarie per assicurare l'ampio e pieno esercizio del diritto di accesso. A tale fine incentiva l'uso della telematica nei rapporti interni ed esterni, consentendo l'esercizio del diritto di accesso mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Art. 2 – Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce i casi e le modalità di differimento e di esclusione dall'esercizio del diritto di accesso, ai sensi dell'art. 24 della legge 241/1990, e dell'art. 10 del d.p.r. 12 aprile 2006, n. 184. Le disposizioni ivi contenute si applicano alle categorie di documenti amministrativi formati dalla Camera di Commercio di Pavia e dalle aziende speciali da essa costituite, o comunque rientranti nella loro disponibilità.

Art. 3 - Esclusione del diritto di accesso

Il diritto di accesso è escluso:

- a) nei casi di attività della Camere di Commercio diretta all'emanazione di atti normativi, atti amministrativi generali, atti di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
- b) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, di imprese ed associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolari, sanitari, professionali, finanziari, industriali e commerciali di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti alla Camera di Commercio dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
- c) nei procedimenti tributari relativi alle sanzioni per omesso pagamento del diritto annuo, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

- d) nei procedimenti selettivi, con riguardo ai documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi ;
- e) quando i documenti riguardino attività in corso di contrattazione collettiva del rapporto di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato;
- f) per i documenti riguardanti il personale dipendente ed i collaboratori della Camera di Commercio, contenenti notizie sulla situazione familiare, sanitaria, sindacale, matricolare, reddituale qualora porti alla rilevazione di dati riservati ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali;
- g) per i documenti recanti informazioni ambientali nei casi previsti dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 19 Agosto 2005, n. 195;
- h) nei casi previsti dall' articolo 13 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 in materia di procedure di affidamento ed esecuzione di contratti pubblici;
- i) per i documenti che altre amministrazioni pubbliche escludono dall'accesso e che la Camera di Commercio detenga stabilmente in quanto atti di un procedimento di propria competenza.

La Camera di Commercio garantisce comunque ai richiedenti, secondo le previsioni di cui all'art. 24, comma 7 della legge n. 241/1990, l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici.

Art. 4 - Differimento

Qualora non sia possibile concedere l'accesso agli atti e ai documenti richiesti, la Camera di Commercio dispone il differimento dell'accesso quando sia necessario assicurare la temporanea tutela della riservatezza di persone fisiche e giuridiche, di gruppi, di imprese ed associazioni.

La Camera di Commercio può disporre altresì il differimento per salvaguardare il regolare svolgimento dell'attività amministrativa in caso di:

- a) procedimenti concorsuali o selettivi, fino all'approvazione della graduatoria finale ;
- b) atti relativi alle procedure di scelta del contraente, fino all'aggiudicazione provvisoria;
- c) documentazione attinente a procedimenti disciplinari e sanzionatori, a procedimenti di dispensa dal servizio nonché ad inchieste ispettive sommarie e formali, fino alla conclusione dei medesimi procedimenti;
- d) documenti contenenti dati e notizie di carattere economico presentati da aspiranti all'iscrizione in elenchi, albi, registri e ruoli camerale, fino alla conclusione del procedimento di iscrizione;
- e) verbali di ispezioni effettuate su determinati prodotti, istruttorie relative al rilascio di autorizzazioni, verbali di indagini conoscitive su richiesta ministeriale, accertamenti sull'utilizzo di determinate sostanze, fino alla conclusione dei relativi procedimenti;

- f) procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- g) procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, nei casi previsti dall'articolo 13, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163;
- h) procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici in relazione alle offerte, fino alla conclusione del procedimento, salvo i casi di pubblicità obbligatoria degli atti infraprocedimentali ai sensi della normativa vigente; prima della conclusione del procedimento l'accesso è consentito mediante estratto dei verbali di gara solo per le notizie riguardanti la stessa impresa richiedente;
- i) verbali di contestazioni di illeciti amministrativi, memorie difensive ed ordinanze ingiuntive, fino alla conclusione del procedimento sanzionatorio;
- j) atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, fino alla loro adozione da parte dell'organo competente;
- k) documenti contenenti informazioni raccolte ai fini del rilascio di onorificenze, fino alla conclusione del relativo procedimento;
- l) dichiarazioni di riservatezza e relativi atti istruttori dei documenti conservati nell'Archivio Storico concernenti situazioni riservate di persone ed imprese, secondo i termini di cui all'articolo 122 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 Codice dei Beni culturali e successive modificazioni.

Il provvedimento di differimento deve essere motivato e deve indicare il periodo di tempo per il quale il documento è sottratto all'accesso. Alla scadenza del termine, il differimento può essere prorogato sulla base di una nuova motivazione, comunque non più di una volta.

Art. 5 - Entrata in vigore e pubblicità

Il presente regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno a decorrere dalla sua pubblicazione nell' Albo camerale, ed è reso pubblico anche mediante l'inserimento sul sito internet della Camera di Commercio.